

PROT. N. 317
 - 4 MAR. 2010
 FEDERCOOPESCA



*Ministero delle politiche
 agricole
 alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
 Ex DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
 E DELL'ACQUACOLTURA
 EX PEMAC III

DG PEMAC
 Prot. Uscita del 04/03/2010
 Numero: **0003430**
 Classifica:

R



Al Comando Generale del Corpo delle
 Capitanerie di porto

SEDE

Al Reparto Pesca marittima

SEDE

Alle Associazioni di categoria

A LORO SEDI

OGGETTO: Nuova dimensione minima delle maglie delle reti trainate. Articolo 9, terzo paragrafo, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1967/2006 riguardante le misure di gestione per la pesca nel Mar Mediterraneo.

Il 31 maggio 2010 terminerà la possibilità di deroga transitoria alle disposizioni specificate nel regolamento in oggetto.

Pertanto, a partire dal 1 giugno prossimo, gli attrezzi trainati dovranno avere una pezza di rete a maglia quadrata da 40 millimetri nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del peschereccio, una rete a maglia romboidale da 50 millimetri. I pescherecci potranno utilizzare e tenere a bordo solo una delle due tipologie di rete.

Sulla base degli scambi di informazioni e delle intese raggiunte con la Direzione Generale MARE della Commissione europea, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti, si comunica quanto segue:

- gli operatori che scelgono di optare per la rete a maglia romboidale dovranno inviare apposita comunicazione a questa Direzione Generale ed all'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche per il tramite delle Associazioni di categoria e delle singole cooperative. Si sottolinea che, per finalità di controllo, copia della comunicazione dovrà essere conservata insieme alla licenza di pesca.
- La Direzione Generale non dovrà pronunciarsi sulle comunicazioni pervenute, mentre provvederà a redigere un elenco che sarà trasmesso alla Commissione europea.
- L'opzione per la maglia romboidale da 50 millimetri non è definitiva e potrà essere esercitata anche dopo il 1 giugno. Inoltre, trascorso almeno un anno dalla data della prima comunicazione, i proprietari delle imbarcazioni potranno rivedere la scelta fatta, dandone tempestiva informazione alla Direzione Generale ed all'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si invitano gli Enti in indirizzo a voler assicurare la più ampia diffusione della presente nota tra gli Uffici marittimi dipendenti e tra le imprese associate.

Francesco Saverio Abate
 Direttore Generale